

REGOLAMENTO IVASS N. 43 DEL 12 FEBBRAIO 2019 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N.119 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA, CONVERTITO CON LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 12 febbraio 2019

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 9/2018 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 3 soggetti:

[ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
[ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili](#)
[Ordine Nazionale degli Attuari](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 9/2018 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2018 – Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N.119 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA, CONVERTITO CON LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136.

Legenda

Nella colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le “osservazioni generali”, è indicato l’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	ANIA	4	1	Si chiede conferma che l'impresa possa avvalersi dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4 individuando singole posizioni nelle categorie identificate dall'articolo 2 comma 1 g). Come specificato dallo stesso Regolamento, i titoli per i quali verrà esercitata la facoltà di cui al comma 1 verranno scelti tenendo conto delle risultanze delle analisi di coerenza svolte e riportate nella Relazione, di cui all'art.4 commi 3 e 4, sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. La scelta verrà quindi effettuata attestando la coerenza della valutazione dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi.	Proposta accolta, si modifica conseguentemente il testo regolamentare. Si conferma l'interpretazione secondo cui la facoltà può essere esercitata, in coerenza con quanto definito nel dettato normativo primario, per singoli titoli iscritti nelle categorie identificate dall'articolo 2 comma 1 lettera g). A fini di maggiore chiarezza il testo regolamentare è stato opportunamente integrato.
2	ANIA	4	1	Si chiede conferma che l'opzione di cui all'art. 4 possa essere applicata a tutte le tipologie di fondo comune incluse nella voce C.III.2, come specificato anche nell'art.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma l'interpretazione secondo cui la

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				2 comma 1 g), e che, quindi, sia anche applicabile ai fondi costituiti da società del Gruppo in quanto, differentemente dalle azioni e obbligazioni, rappresentano patrimoni autonomi rispetto al Gruppo stesso.	facoltà può essere esercitata per tutti i fondi comuni inclusi nella voce C.III.2.
3	ANIA	4	1	Si chiede conferma che, ai fini della determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata, il valore delle attività da considerare sia quello che tenga conto degli effetti del Regolamento in oggetto. Nell'articolo 8 del Regolamento n. 38/2011 viene infatti specificato che debba essere considerato come valore della attività quello con cui le suddette attività sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, che il valore complessivo delle attività presenti nella gestione separata è quello di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato anche nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 4, comma 1.
4	ANIA	4	1	Per coerenza, anche ai fini della compilazione del QRT SE.02.01.16 nella Colonna "Statutory account value", il valore di riferimento dovrà essere quello iscritto in bilancio così come risultante dall'applicazione della facoltà del Regolamento in oggetto se esercitata.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che il valore da indicare nella colonna " <i>Statutory accounts value</i> " del <i>reporting Solvency II</i> è quello di iscrizione in bilancio anche nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 4, comma 1.
5	ANIA	4	1	Si richiede di poter utilizzare, ai fini della compilazione dei QRT Q4, i dati in ipotesi di sospensione delle minusvalenze, anche se la delibera da parte del Consiglio verrà assunta successivamente, al fine di evitare differenze tra il dato trimestrale (Q4) e quello annuale.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che i valori da indicare nel <i>reporting</i> trimestrale al quarto trimestre sono quelli risultanti dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, comma 1, in conformità alla successiva formale delibera dell'organo amministrativo.
6	ANIA	4	4	Con riferimento alla "situazione dei flussi di cassa attesi" menzionati nel comma 4, si chiede conferma che il portafoglio assicurativo di riferimento sia quello aperto.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. L'IVASS si aspetta che l'impresa valuti la situazione dei flussi di cassa attesi sia in ipotesi di acquisizione <i>di new business</i> (portafoglio aperto) sia in ipotesi di <i>run off</i>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					(portafoglio chiuso) per meglio cogliere la posizione di liquidità e l'interrelazione delle attività e delle passività.
7	ANIA	4	4	Si chiede conferma che al fine di stimare l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità, l'ipotesi di stress debba riguardare, nel caso del comparto vita, le possibili uscite dal portafoglio che potrebbero influenzare i flussi di cassa attesi e che i suddetti scenari stressati debbano essere valutati al netto della riassicurazione.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Gli scenari suggeriti appaiono coerenti con il dettato regolamentare. Rientra peraltro nell'autonomia dell'impresa la definizione anche di altri scenari di <i>stress</i> , in grado di cogliere in modo compiuto tutti i rischi più rilevanti in coerenza con il profilo di rischio e le caratteristiche del portafoglio. (v. anche commento n. 6)
8	ASSIREVI	4	7	<p>Si richiede di specificare se la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, debba essere applicata all'intero comparto dei titoli non durevoli oppure titolo per titolo nell'ambito del medesimo comparto.</p> <p>Nel caso in cui la risposta fosse titolo per titolo, si propone di specificare che l'informativa, nella fattispecie, è richiesta con riferimento ai soli titoli per i quali l'impresa si sia avvalsa della facoltà di cui al comma 1.</p> <p>Il comma potrebbe quindi essere riformulato come segue: <i>"L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali che esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta, nella nota integrativa:</i> <i>a) i criteri seguiti per la loro individuazione e la valutazione dei titoli non durevoli (parte A, punto i della nota integrativa);</i> <i>b) il raffronto del valore iscritto in bilancio dei titoli non durevoli con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa).".</i></p>	Proposta accolta, si modifica conseguentemente il testo regolamentare.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
9	ASSIREVI	5		<p>Con riferimento agli esercizi successivi alla prima applicazione, sia in caso di proroga della facoltà che in caso contrario, si propone di indicare i meccanismi di movimentazione della riserva indisponibile e la relativa informativa da fornire in nota integrativa.</p> <p>In quest'ambito, si propone anche di modificare il termine "accantona", utilizzato al comma 1 dell'art. 5, con il termine "vincola" oppure "destina" al fine di meglio rappresentare la natura patrimoniale di tale vincolo.</p>	Proposta accolta, si modifica conseguentemente il testo regolamentare
10	CNA	5	1	<p>Il testo del Comma 1 <i>"L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti nel bilancio 2017 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2018, al netto dell'onere fiscale."</i>, sembra non prendere in considerazione nella Riserva Disponibile, le differenze di valore, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, tra il costo di acquisizione e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2018. Questo non sembra coerente con la facoltà accordata all'Art. 4 Comma 1 di valutare al 31 dicembre 2018, i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo d'acquisizione. Si propone pertanto di sostituire il Comma in oggetto con la seguente formulazione: <i>"L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti nel bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, i valori pari al costo d'acquisizione e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2018, al netto dell'onere fiscale."</i></p>	Proposta accolta, si modifica conseguentemente il testo regolamentare
11	ASSIREVI	5	1	<p>Si propone di specificare che la riserva indisponibile accoglie anche la differenza tra valore di bilancio (costo</p>	Proposta accolta, si modifica conseguentemente il testo regolamentare

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>d'acquisizione) e valore di mercato con riferimento ai titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017.</p> <p>Il comma potrebbe quindi essere riformulato come segue: <i>“L’impresa che esercita la facoltà di cui all’articolo 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all’ammontare della differenza tra i valori iscritti nel bilancio 2017, oppure il costo d’acquisizione per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, e i relativi valori desumibili dall’andamento di mercato al 31 dicembre 2018, al netto dell’onere fiscale.”</i></p>	
12	ANIA	5	2	<p>Al fine di garantire perfetta coerenza con quanto disposto dall’articolo 20-quater, comma 3, del decreto 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136, si propone di integrare il testo del Regolamento nel seguente modo: <i>“Se gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare determinato secondo il comma 1, l’impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi”</i>.</p>	<p>Proposta accolta, si modifica conseguentemente il testo regolamentare</p>